



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel:091/7402305 – fax:091/7402478

e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 20/02/2017

prot. n. 142320/USG

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Maria Concetta Orlando

e-mail:m.c.orlando@comune.palermo.it

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex D.L. n.174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 – Risultanze del controllo ex art 7 regolamento comunale sui controlli interni **Anno 2016 – 2° report semestrale.**

E-mail

Al Sig. Sindaco

sindaco@comune.palermo.it

capogabinettosindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

presidenzacc@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti

collegiodeirevisori@comune.palermo.it

Al Nucleo di Valutazione

c/o Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e
Innovazione

nucleodivalutazione@comune.palermo.it

Al Sig. Capo Area del Bilancio e Risorse Finanziarie

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

e, p.c.

Ai Sigg.ri Dirigenti

dirigenti@comune.palermo.it

Come è noto, con il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, all'art. 3 (“*Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*”), comma 1, lett.d) è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dei controlli interni contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), mediante la sostituzione dell'art. 147 (rubricato “*Tipologia dei Controlli Interni*”) nonché, in particolare, con l'introduzione dell'art. 147-bis (rubricato “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*”).

In applicazione della suddetta normativa e del regolamento comunale sui controlli interni vigente nel periodo di riferimento¹, questa Amministrazione ha condotto – anche per il **semestre luglio-dicembre 2016** la prescritta attività di controllo di regolarità amministrativa, svolto in fase successiva, in ordine ai contenuti degli atti e provvedimenti amministrativi (ed ai correlativi procedimenti) dell’Ente, sulle cui risultanze² si rappresenta quanto segue.

Come per il I semestre c.a., anche nel corso del II semestre 2016 l’attività preordinata ai controlli in questione è stata condotta in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente³ ed, in continuità con quanto già effettuato nel corso del I semestre, l’attività di analisi si è avvalsa dell’utilizzo di un’unica scheda-controllo, appositamente elaborata e focalizzata in ordine alla: **a)** correttezza redazionale sotto il profilo tecnico-normativo e formale dei provvedimenti amministrativi; **b)** regolarità procedurale, sotto il profilo giuridico-amministrativo, dell’adozione degli stessi, nonché ai fini del riscontro del rispetto dei tempi di attuazione di ciascun procedimento (o fase endo-procedimentale) oggetto d’esame, con specifico riguardo all’osservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2 della Legge regionale n. 10/1991 e succ. mm. e ii. nonché delle parti di disciplina *ex art. 2* della Legge n. 241/1990 e succ. mm. e ii. repute applicabili in Sicilia.

Alla luce di quanto esposto, **nel periodo luglio-dicembre 2016**, sulla scorta della suddetta quantificazione numerica, sono stati esaminati **n.107** atti e provvedimenti amministrativi, per lo più di competenza gestionale e, segnatamente:

¹ Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 198 del 21/5/2013 ed antecedente a quello da ultimo approvato – “in sostituzione”- con deliberazione di C.C. n. 4 del 09/02/2017 in atto in pubblicazione all’Albo Pretorio *on line*.

²In merito alle risultanze relative al controllo *ex post* di regolarità amministrativa effettuato nel corso del I semestre 2016 si rimanda alla relazione (rif. nota prot. n. 1817581/USG del 04/11/2016) già pubblicata sul sito web istituzionale al *link* “Amministrazione Trasparente”, alle voci “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”-“Controlli interni” –“Controllo di regolarità amministrativa”. Per quanto attiene ai contenuti della presente relazione si rinvia all’attuale formulazione dell’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013 come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 in relazione agli obblighi di pubblicazione esplicitati nella sezione “Trasparenza” del vigente PTPC 2017/2019 approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 07/02/2017.

³ E, quindi, in applicazione dell’art. 5, comma 4, del citato regolamento comunale, con Determinazione del Sindaco n. 9/DS del 10/02/2016 (rettificata con D.S. n. 30 del 08/03/2016), sono stati stabiliti i limiti percentuali e numerici degli atti da sottoporre al controllo in argomento - da estrapolarsi mediante apposito programma informatico per il sorteggio degli stessi - individuandone, in particolare, le tipologie (atti di natura finanziaria, atti di scelta del contraente, atti di concessione di contributi, ecc.) e quantificando in complessivi n.155 gli atti amministrativi da controllare nell’anno. Ai fini delle attività di controllo in argomento, anche per l’anno 2016, lo scrivente si è avvalso del supporto collaborativo del gruppo di lavoro denominato “Nucleo inter- aree per il controllo successivo”, costituito con disposizione di servizio prot. n. 595708 del 13/07/2013 e composto da un consistente numero di Funzionari dei vari Settori e Strutture dell’Amministrazione comunale. Detto gruppo di lavoro – articolato in tre sottogruppi operativi – nel periodo di riferimento ha svolto l’attività di esame degli atti estrapolati a sorte nel rispetto dei dettami organizzativi di cui alla citata disposizione di servizio (incontri di gruppo a cadenza, di norma, settimanale, oltre agli incontri tenutisi con la sovrintendenza dello scrivente).


Tipo atto e/o provvedimento amministrativo	numero	note
determinazioni dirigenziali concernenti atti di natura di natura finanziaria	29	
deliberazione di Giunta Comunale su cui non è stato effettuato controllo regolamentare ex ante	7	
Atti dirigenziali di scelta del contraente per affidamento lavori o forniture mediante procedure negoziate di importo inferiore ad € 10.000,00	3	
Atti dirigenziali di scelta del contraente per affidamento lavori o forniture mediante procedure negoziate di importo da €10.500,00 a 40.000,00	6	
Atti dirigenziali di scelta del contraente per affidamento lavori o forniture mediante procedure negoziate di importo superiore a 40.000,00 e oltre €209.000,00	5	
autorizzazioni S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive)	33	
provvedimenti di concessione edilizia	12	
provvedimenti concessione contributi	8	
atti amministrativi per i quali è emersa l'esigenza di un apposito controllo, e ciò in aggiunta rispetto alla quantificazione numerica, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto con la citata D.S. n. 9/2016	4	n. 1 nota/provvedimento di diniego di autorizzazione n. 3 determinazioni dirigenziali (atti di natura finanziaria estrapolati a sorte) adottati dall'Ufficio competente alla gestione della struttura "canile municipale"
Totale	107	

Si riporta, di seguito, schematico **rapporto delle principali irregolarità** rilevate in ragione dei singoli indicatori presi in considerazione ed utilizzati nella suddetta scheda, ai fini del controllo effettuato sui provvedimenti selezionati, preliminarmente rappresentando:


- che sono riscontrabili agli atti dell'Ufficio dello scrivente sia le attività afferenti al controllo *ex post* effettuato sia le conseguenti comunicazioni delle schede contenenti gli esiti dell'esame ai Dirigenti (ed ai soggetti eventualmente) interessati in ragione degli atti esaminati e destinatari degli specifici rilievi; suggerimenti e direttive opportunamente e/o necessariamente formulati con riguardo a ciascun provvedimento esaminato;
- che, per il caso dell'esame dei provvedimenti dirigenziali, il controllo *ex post* è stato sempre condotto tenendo conto del duplice profilo d'analisi di cui ai superiori punti a) e b), ivi incluso il profilo del rispetto dei tempi e del termine di conclusione del procedimento.

❖ **PROFILO TECNICO-NORMATIVO E FORMALE DEI PROVVEDIMENTI**


- 1) **Competenza dell'organo** – su n. 107 provvedimenti controllati, nessun provvedimento è risultato viziato per incompetenza dell'organo.



- 2) **Riferimenti normativi** – Su n. 107 atti controllati, per n. 23 provvedimenti dirigenziali è stata rilevata l'assenza e/o la genericità della citazione dei pertinenti riferimenti normativi, anche regolamentari, coerenti ed aggiornati e, quindi la mancanza di esatto riferimento : il più delle volte, per mancata specificazione della disposizione da applicarsi alla fattispecie in punto di diritto sostanziale o procedurale (come nel caso delle acquisizioni di beni e servizi).



- 3) **Descrizione della istruttoria seguita** – va segnalato che, su n. 107 provvedimenti controllati, in relazione a n. 55 di essi è stata riscontrata una descrizione per lo più carente dell'istruttoria del procedimento seguito, sebbene nella maggior parte dei casi tale circostanza non abbia del tutto inficiato la comprensibilità dell'atto nel suo complesso.




- 4) **Motivazione** – per **n. 26** provvedimenti controllati **su n. 107** esaminati è stata rilevata una insufficiente motivazione, in quanto carente sotto il profilo della indicazione del presupposto di fatto e/o di quello di diritto ovvero, ancora (o soltanto), della ragione giuridica in base alla quale l'Amministrazione ha effettuato la scelta manifestata nel dispositivo del provvedimento adottato. Si segnala che il detto rilievo - già sottoposto all'attenzione dell'Ufficio, di volta in volta, interessato per le conseguenti valutazioni di competenza – merita di non essere sottovalutato (ancorché afferente ad una irregolarità percentualmente minore), atteso che il difetto di motivazione, sia pure carente nella relativa indicazione, inficia la legittimità dell'atto adottato.



- 5) **Allegati** – la verifica ai fini della corretta indicazione della documentazione allegata e/o da allegare in sede di redazione dell'atto amministrativo è stata esplicitata attraverso un indicatore finalizzato a rilevare la corretta citazione dei documenti al provvedimento (eventualmente) allegati od indicati come tali nonché a rilevare la corretta allegazione di quelli effettivamente citati, riscontrando, in relazione a **n. 36 su 107** provvedimenti esaminati, una carente gestione della pertinente documentazione da accludere, il più delle volte consistente nella mancanza degli allegati che avrebbero dovuto essere necessariamente acclusi al provvedimento adottato, in quanto come tali citati.



- 6) **Indicazione (ed eventuale sottoscrizione) del responsabile del procedimento** – con riferimento a detto indicatore, il controllo è stato focalizzato sulla corretta indicazione della figura del responsabile del procedimento. Al riguardo, **su complessivi n. 107 atti** esaminati, in relazione a **n. 35** atti è stato riscontrato che la proposta del provvedimento risulta, sovente, sottoscritta da un funzionario/dipendente non espressamente qualificato come “responsabile del procedimento”. Il detto rilievo è stato, ancora una volta, sottoposto all’attenzione dell’Ufficio proponente interessato, per sottolinearne l’importanza ai fini della trasparente interlocuzione con l’utenza e ciò in ossequio alla disposizione di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii.



- 7) **Coerenza del dispositivo** – con riferimento al suddetto indicatore, il controllo sugli atti (deliberativi e dirigenziali) oggetto d’esame è stato focalizzato sulla rispondenza e congruenza dei contenuti del dispositivo dell’atto rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si è riscontrato che in relazione a **n. 12** provvedimenti **su complessivi n. 107** esaminati nel semestre di riferimento non sussiste piena rispondenza tra dispositivo e parte narrativa. Tale circostanza rischia di inficiare la legittimità dell’atto sotto il profilo dell’eccesso di potere.



- 8) **Completezza del dispositivo** - con riferimento al suddetto indicatore, il controllo condotto sugli atti deliberativi e dirigenziali è stato focalizzato sulla completezza ed accuratezza descrittiva dei contenuti del dispositivo dell'atto rispetto a quelli descritti nella premessa/parte narrativa dello stesso. Si è riscontrato che in relazione a soli **n.8** provvedimenti **su complessivi n. 107** esaminati nel semestre di riferimento non sussiste piena coincidenza di contenuti tra dispositivo e parte narrativa, sotto il profilo della completezza della manifestazione di volontà dell'organo.



- 9) **Indicazione del termine effettivamente impiegato rispetto a quello prescritto per legge o regolamento** - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al comma 9- *quinquies* dell'art. 2 (rubricato "*Conclusione del procedimento*") della L. n. 241/1990 (comma introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35) che dispone: "*Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato*". Va segnalato al riguardo che, **su complessivi n. 107 procedimenti amministrativi controllati**, n. 40 afferiscono a procedimenti ad iniziativa "d'ufficio" e **n. 67 ad istanza di parte**.

Alla luce, tuttavia, di una più approfondita e sistematica lettura di quanto disposto dal comma 9- *quinquies* dell'art. 2 cit. in relazione al dettato normativo contenuto nei precedenti commi – dal comma 9-*bis* al 9- *quater* – del medesimo articolo⁴, si reputa che l'obbligatorietà della

⁴ Si riporta il testo dell'Art. 2 ("*Conclusione del procedimento*") della L.n. 241/90:

"1. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione nor-

indicazione del previsto termine nei provvedimenti rilasciati in ritardo ricorra nella sola ipotesi in cui si sia reso necessario l'intervento di soggetto *ex lege* munito di "potere sostitutivo in caso di inerzia", in relazione alla conduzione di un dato procedimento amministrativo.

Va inoltre segnalato che, in data 24/05/2016, è frattanto entrata in vigore la L.R. 17 maggio 2016 n. 8, che ha introdotto (*ex art. 25, comma 1, lett.b*) l'obbligo di indicazione nel "provvedimento emanato..." del "...termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione..." indicando "motivatamente, le ragioni del ritardo" (*cf. art. 2, comma 4-bis, L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii.*).

Per quanto detto, nel corso dell'esame degli atti alla luce delle predette disposizioni di legge, si è ritenuto di tenere in debito conto, ai fini dell'applicazione delle stesse, della data di adozione di ciascuno di essi. E, dunque, **su n. 67 procedimenti ad istanza di parte esaminati:**

- per n. 33 provvedimenti non è stata riscontrata alcuna inottemperanza alla disposizione normativa di cui al citato comma 9- *quinquies* dell'art. 2 L. n. 241/90 ss.mm.ii., atteso che in nessuno dei detti procedimenti si è resa necessaria l'emanazione del relativo provvedimento conclusivo ad opera di soggetto preposto e dotato per legge di potere sostitutivo del responsabile del procedimento;

mativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.


9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.


- per i restanti n. 34 provvedimenti (per lo più atti concessori e di autorizzazione) – tutti adottati successivamente alla citata data del 24/05/2016 – solo in **n. 8** di essi è stata rilevata una irregolarità in ordine alla mancata ottemperanza alla prescrizione *ex art. 2, comma 4-bis, L.R. n. 10/91* (allorché adottati oltre il previsto termine e tuttavia privi della indicazione di quello effettivamente impiegato per l’emanazione dell’atto), riscontrando regolari i rimanenti **n. 26** atti, sotto detto specifico aspetto.



10) Cautele “Privacy” – la verifica ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali *ex D.Lgs. n. 196/2003* e succ. mm. e ii. rimane focalizzata sulla necessità di ricorrere alla prescritta adozione di specifiche cautele a tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati dai provvedimenti in esame nonché sulla effettiva attuazione (o meno) delle stesse in sede di redazione dei medesimi provvedimenti amministrativi. Orbene, solo per **n. 15** provvedimenti **su n. 107** esaminati è stata riscontrata una errata applicazione della normativa in argomento, rilevando un utilizzo sostanzialmente regolare delle cautele in tema di *privacy*; pertanto, anche per il semestre di riferimento, si conferma – rispetto al pregresso – un sostanziale ulteriore miglioramento in ordine alla applicazione della normativa *de qua* da parte degli Uffici.




11) Indicazione termine ed Autorità cui ricorrere - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al comma 4 dell'art. 3 della L. R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. (*"In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"*). E, pur tuttavia, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *"...l'omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell'autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto (Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184)..."*(cfr., da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV. N. 1540 del 19/3/2013), si segnala che, **su complessivi n. 107** atti esaminati, la suddetta indicazione è stata riscontrata insussistente in relazione a **n. 81** di essi, controllati nel periodo di riferimento (ed ancorché nel caso di n. 44 atti l'indicazione sia stata rilevata come "non dovuta").



12) Pubblicazione all'Albo Pretorio on line - la verifica ai fini della avvenuta pubblicazione *de qua* dei **n. 107 provvedimenti amministrativi controllati** è stata ulteriormente focalizzata sulla necessità di curare, nell'ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo seguito, il rispetto anche dei tempi endo-procedimentali afferenti all'adempimento in questione, e ciò sotto il duplice profilo tanto della non tardività quanto della integrale pubblicazione di ciascun atto approvato/adottato nella sua completezza (tenuto conto che gli atti pubblicati risultano, sovente, anche privi della attestazione relativa al controllo di regolarità contabile da parte della Ragioneria Generale). Ciò ha consentito di riscontrare che **su complessivi n. 107** atti deliberativi o dirigenziali esaminati, la prescritta pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio *on line* è risultata carente sotto i seguenti profili:


- **n. 26** provvedimenti dirigenziali sono risultati pubblicati in maniera carente sia sotto il profilo della tempestività procedurale che della loro integrità documentale;
- **n. 4** provvedimenti sono risultati non pubblicati all'Albo Pretorio *on line* (solo per uno solo di essi il competente ufficio ha posto rimedio alla irregolarità *de qua*, sanando la stessa);
- **n. 21** provvedimenti dirigenziali sono risultati pubblicati in maniera carente sotto il profilo della sola tempestività procedurale;

- **n. 24** provvedimenti dirigenziali sono, infine, risultati pubblicati in maniera carente sotto il solo profilo della loro integrità documentale.




❖ PROFILO REGOLARITA' PROCEDIMENTO


13) Pubblicazione estratto del provvedimento - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui al tenore *pro-tempore* vigente dell'art. 18 (“*Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet*”), come integrato dalla L.R. n. 6/2009, che al comma 1 così disponeva: “*È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia*”. Ai fini di quanto sopra, si segnala che, dalla verifica effettuata **su tutti i n. 107 provvedimenti** amministrativi controllati e destinanti ad essere pubblicati *on line* ai sensi di legge, per **n. 24** di essi è stata riscontrata la mancata pubblicazione “per estratto” di detti provvedimenti.



14) Rispetto tempistica procedimentale – la verifica sotto il profilo della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa prescritta dalla legge induce a vagliare, attraverso la descrizione dell'*iter* istruttorio seguito nonché, ove necessario, attraverso l'esame della documentazione di supporto, anche il rispetto di termini infra-procedimentali, ove previsti, per legge o per regolamento. Si segnala che, nel periodo di riferimento, **su complessivi n. 107 procedimenti** esaminati in correlazione ai provvedimenti amministrativi controllati, per **n. 51** procedimenti si è riscontrata una non tempestiva conduzione degli stessi sotto il profilo dell'assolvimento dei passaggi od adempimenti endoprocedimentali, sì da influenzarne – quasi sempre – il rispetto del relativo termine di conclusione.



15) Rispetto termini di conclusione del procedimento - detto indicatore trae origine dalla previsione di cui all'art. 2 (rubricato "*Tempi di conclusione del procedimento*") della L.R. n. 10/91 e succ. mm. e ii. che, oltre a stabilire per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di concludere i procedimenti amministrativi, iniziati sia ad istanza di parte sia d'ufficio, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (comma 1), ne fissa il termine di conclusione in trenta giorni, salvo che leggi o regolamenti specifici non ne individuino uno diverso. Alla luce di quanto sopra, si segnala che **su complessivi n. 107** procedimenti esaminati in correlazione ai provvedimenti deliberativi e dirigenziali di riferimento controllati, **n. 48** procedimenti sono risultati conclusi oltre il termine previsto per legge o per regolamento (vedasi, anzitutto, regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi del Comune di Palermo, regolamento di contabilità o altro regolamento pubblicato sul sito web istituzionale): circostanza della quale si è provveduto a richiedere, ove occorrenti, delucidazioni in merito al ritardo riportato.




❖ **ULTERIORI OSSERVAZIONI**

16) Sottoscrizione del Dirigente – solo nel caso di **n. 1** provvedimento su **n. 107** esaminati, è stata riscontrata una carente specificazione del nominativo del dirigente apposto in sede di sottoscrizione dell'atto.



17) Adempimento specifiche prescrizioni di legge (ove previsto) – detto indicatore, di nuova elaborazione, trae origine dalla esigenza di tener conto degli adempimenti, di volta in volta, imposti dal legislatore in tema, ad esempio, di pubblicità e trasparenza delle p.a. ovvero

derivanti dalla previsione di specifici divieti vigenti in determinati ambiti e/o materie o settori speciali. A tal riguardo, va segnalato che **in relazione a n. 107** provvedimenti amministrativi controllati, **per n. 24** di essi è stata evidenziata una carenza sotto il profilo dell'adozione di specifici adempimenti, quali quelli, ad esempio, della pubblicizzazione dei pertinenti dati ai fini della accessibilità degli stessi ed ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza.



CONCLUSIONE

In relazione al semestre di riferimento del c.a.- in cui sono stati esaminati complessivi n. 107 provvedimenti amministrativi (in relazione ad altrettanti procedimenti, di cui n. 76 “semplici” e n. 31 “complessi”) - è possibile conclusivamente far rilevare, rispetto al medesimo periodo di riferimento dell’anno 2015 (II semestre) e del I semestre 2016, quanto segue:

- un discreto peggioramento dell’operato degli Uffici in relazione a quanto rilevato con gli indicatori di cui ai nn. 10 (corretta adozione cautele *privacy*), 13 (pubblicazione per estratto), 15 (rispetto termine conclusione procedimento), 12 (integrale e/o tempestiva pubblicazione all’Albo Pretorio *on line*) nonché sotto il profilo della mancata pubblicazione, atteso che, con riguardo ai pochissimi casi (n. 4) in cui quest’ultima irregolarità è stata rilevata, per uno solo di essi la stessa è stata sanata con immediatezza;
- un sostanziale miglioramento dell’operato degli Uffici in relazione a quanto rilevato con gli indicatori di cui ai nn. 2 (corretta citazione dei riferimenti normativi), 4 (completezza della motivazione), 5 (gestione allegati), 7 (coerenza tra preambolo e dispositivo), 17 (cura degli adempimenti prescritti un tema di pubblicità e trasparenza, ove previsti).

Tanto si rappresenta, in osservanza degli adempimenti previsti in materia dalla legge.

**Il Segretario Generale
Fabrizio Dall’Acqua**